

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2008

recante modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per la campagna di commercializzazione 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 59, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa le quote nazionali e regionali per la produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina. Occorre adeguare dette quote per la campagna di commercializzazione 2008/2009.
- (2) Gli adeguamenti risultano dall'assegnazione di quote aggiuntive e supplementari di isoglucosio.
- (3) Delle eventuali quote supplementari di isoglucosio che potrebbero essere assegnate in data ulteriore per la campagna di commercializzazione 2008/2009, su richiesta di imprese accreditate in Italia, in Lituania e in Svezia, si terrà conto nel prossimo adeguamento delle quote fissate nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007, entro la fine di febbraio del 2009.

(4) Gli adeguamenti risultano inoltre dall'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, il quale prevede un aiuto alla ristrutturazione per le imprese che rinunciano alle loro quote, nonché dall'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, del medesimo regolamento, il quale prevede una riduzione definitiva delle quote assegnate alle imprese nel caso in cui i bieticoltori abbiano presentato domanda di aiuto alla ristrutturazione. Occorre pertanto tenere conto delle quote oggetto di rinuncia o ridotte a seguito delle domande presentate dai bieticoltori per la campagna di commercializzazione 2008/2009 nell'ambito del regime di ristrutturazione.

(5) Risulta pertanto necessario modificare l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2008 (GU L 121 del 7.5.2008, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1261/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 8).